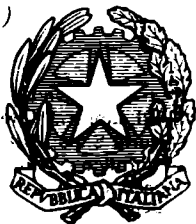


GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 dicembre 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 30.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, concernente: «Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinazione dei canoni di locazione» Pag. 2

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1988, n. 31.

Ulteriore modificazione della legge regionale 13 agosto 1984, n. 38. Funzionamento dei gruppi consiliari Pag. 5

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1988, n. 32.

Ulteriore modificazione della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66. Istituzione dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario Pag. 5

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1988, n. 33.

Intervento a favore della «Tela Umbra» Pag. 6

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 30.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, concernente: «Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinazione dei canoni di locazione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 58 del 31 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi di edilizia residenziale pubblica destinati a specifiche finalità

1. I comuni, anche su proposta delle Unità locali socio-sanitarie o di altri enti pubblici, sulla base di specifiche e documentate esigenze, possono richiedere alla giunta regionale la realizzazione di alloggi destinati al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruitori di intervento socio-terapeutico, assistenziale o per la realizzazione di case albergo o di comunità alloggio. A tal fine la giunta regionale, nell'ambito dei programmi di edilizia sovvenzionata, può prevedere la destinazione di alloggi negli interventi di nuova costruzione, di recupero e ristrutturazione di edifici o consentire l'utilizzo di alloggi facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

2. Gli alloggi di cui al precedente comma sono esclusi dall'applicazione della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, per tutto il periodo di permanenza dello stato di bisogno che il comune, ogni due anni, verifica e comunica alla Regione. L'ente proponente, qualora diverso dall'ente proprietario degli alloggi, utilizzerà gli alloggi previa stipula con l'ente proprietario di apposita convenzione che dovrà stabilire le modalità di utilizzazione, manutenzione e destinazione degli alloggi nonché la durata ed il pagamento del relativo canone di locazione. Il canone di locazione, determinato ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è a carico dell'ente proponente ed è corrisposto all'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) territorialmente competente.

Art. 2.

Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

1. Gli I.E.R.P., preposti alla rilevazione, memorizzazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, contabilizzano e riscuotono i canoni di locazione degli alloggi soggetti alla disciplina della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, previa convenzione con l'ente proprietario, estesa a tutti i compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La giunta regionale, al fine di unificare la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva la convenzione-tipo.

Art. 3.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44

1. La lettera a) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituita:

«a) cittadinanza italiana. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono equiparati al cittadino italiano il cittadino di Stato membro della CEE che svolge la propria attività lavorativa principale in Italia e vi risiede, nonché, ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943, il lavoratore extracomunitario residente in Italia. Il cittadino extracomunitario che non svolge l'attività lavorativa sul territorio nazionale è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali».

Art. 4.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44

1. Il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituito:

«I comuni dovranno altresì assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi. In particolare, per quanto attiene agli emigrati, i comuni sono tenuti a trasmettere copia del bando, destinata alle rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero, al ministero degli affari esteri».

2. Dopo l'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è aggiunto il seguente comma:

«E fatto obbligo ai comuni di dare notizia della pubblicazione dei bandi generali, integrativi e speciali mediante inserzione nel Bollettino ufficiale della regione dell'Umbria».

Art. 5.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44

1. Dopo il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è aggiunto il seguente comma:

«Il termine di cui al precedente terzo comma è prorogato di sessanta giorni qualora le domande pervenute siano in numero superiore a 500».

2. Il quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituito:

«In caso di inadempienza la giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi, adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'istruttoria».

Art. 6.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44

1. La lettera f) del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituita:

«f) dal presidente dello I.E.R.P. o da un suo delegato».

2. Il quinto comma dell'art. 7 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituito:

«Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione, e di almeno tre componenti in seconda convocazione. In caso di parità di voti prevale quello del presidente».

Art. 7.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44

1. La lettera a1) del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituita:

«a1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato ai sensi del precedente art. 2 lett. f):

non superiore al 15 per cento del limite di reddito vigente per l'assegnazione: punti 3;

non superiore al 20 per cento del limite di reddito vigente per l'assegnazione: punti 2;

non superiore al 25 per cento del limite di reddito vigente per l'assegnazione: punti 1».

2. Al secondo comma del punto a4) dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44 sono soppresse le parole «a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età».

3. Al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è aggiunta la seguente lettera:

«a7) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti componenti di età inferiore ai 14 anni: punti 1».

4. Il paragrafo successivo al punto b1.2.) del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituito:

«La condizione del biennio non è richiesta quando nel nucleo familiare del richiedente siano presenti componenti di età inferiore ai 14 anni o quando la sistemazione precaria del precedente punto b1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto».

5. La lettera b2) del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituita:

«b2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:

b2.1) abitazione in alloggio che presenta basso sovrappollamento

1-2 persone, in un vano abitabile;

3 persone, in due vani abitabili;

4-5 persone, in tre vani abitabili;

6 o più persone in quattro vani abitabili

punti 1

b2.2) abitazione in alloggio che presenta medio sovrappollamento

3 persone, in un vano abitabile;

4-5 persone, in due vani abitabili;

6 o più persone in tre vani abitabili;

punti 3

b2.3) abitazione in alloggio che presenta forte sovrappollamento

4-5 persone, in un vano abitabile;

6 o più persone, in due vani abitabili

punti 4».

Per vano abitabile s'intende un ambiente o locale che riceva aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra o altra apertura ed abbia superficie netta non inferiore a mq. 9. Per vani accessori si intendono i locali destinati a servizi e disimpegno come bagni, anticamera, ripostigli, corridoi e cucine».

6. La lettera b3) del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituita:

«b3) abitazione in alloggio antigienico in relazione alle condizioni anche micro-climatiche da certificarsi da parte dell'ufficio tecnico comunale: fino a punti 2. La giunta regionale con proprio provvedimento definisce le condizioni di cui al precedente comma e stabilisce le modalità di attribuzione dei punteggi e quelle di controllo a campione delle certificazioni prodotte».

7. Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituito:

«A parità di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria in ordine crescente di reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui al precedente art. 2 - lett. f)».

8. Il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituito:

«A parità di reddito pro-capite la commissione di cui al precedente art. 7 procederà all'effettuazione del sorteggio».

9. Il quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è abrogato.

10. Le lettere a1) e a2) del sesto comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, sono sostituite rispettivamente con le lettere a3) e a4).

11. La lettera a3) del settimo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è sostituita dalla lettera a5).

Art. 8.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44

1. Dopo il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è aggiunto il seguente comma:

«Entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle opposizioni è data facoltà ai nuclei familiari in cui sia deceduto un componente percettore di reddito di richiedere alla commissione la revisione del punteggio di cui alla lettera a1) del precedente art. 8 sulla base del reddito complessivo dichiarato in domanda escludendo quello del componente deceduto».

2. Il quinto comma dell'art. 9 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituito:

«Esaurito l'esame delle opposizioni la commissione formula la graduatoria definitiva con le modalità stabilite dal precedente art. 8».

3. Il sesto comma dell'art. 9 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituito:

«La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria nel Bollettino ufficiale della regione dell'Umbria; essa costituisce provvedimento definitivo».

Art. 9.

Disponibilità alloggi da assegnare

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è inserito il seguente art. 12-bis:

«Ogni ente proprietario o gestore di alloggi, cui si applicano le disposizioni della presente legge, è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare, ivi compresi quelli destinati alle procedure di mobilità».

Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero l'ente attuatore dell'intervento comunica al comune, quattro mesi prima, la data presunta di ultimazione dei lavori e, entro e non oltre dieci giorni, quella dell'effettiva disponibilità.

Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione l'ente gestore è tenuto a comunicare al comune la data presunta del rilascio non appena accertata e, entro e non oltre dieci giorni, quella dell'effettiva disponibilità.

La comunicazione al comune dovrà contenere i dati relativi alle caratteristiche tipologiche degli alloggi, nonché, per quelli di cui al precedente terzo comma, i dati relativi al loro stato di conservazione e manutenzione.

Trascorsi novanta giorni dalla data di disponibilità degli alloggi, il comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa, dalla inabitabilità, debitamente documentata, versa all'ente gestore il canone di locazione determinato ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24».

Art. 10.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44

1. Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituito:

«Non possono essere assegnati alloggi con un numero di vani abitabili, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, eccedente il seguente standard abitativo:

2 vani abitabili, per 1-2 persone;

3 vani abitabili, per 3 persone;

4 vani abitabili, per 4-5 persone;

5 vani abitabili, per 6 o più persone.

In caso di assegnazione a nucleo familiare avente le caratteristiche di cui alla lettera a4) del precedente art. 8 o in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Dal computo dei vani abitabili sono esclusi i vani accessori.

2. Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44 è soppresso.

3. Dopo il quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, sono aggiunti i seguenti commi:

«Sono ammesse altresì, previa autorizzazione della giunta regionale, assegnazioni con standard inferiore di 1 o superiore di 2 a quello stabilito dal precedente terzo comma qualora:

a) non esistano altri richiedenti in graduatoria o assegnatari interessati all'eventuale cambio di alloggio;

b) l'assegnatario sia collocato in graduatoria con un punteggio superiore di almeno tre punti rispetto a quello attribuito al nucleo familiare costituito da un numero di componenti adeguato allo standard dell'alloggio da assegnare.

Le assenze effettuate con i criteri di cui al precedente quarto e quinto comma sono temporanee ed hanno validità sino al momento in cui sia possibile effettuare il cambio di alloggio. A tal fine gli assegnatari sono inseriti d'ufficio dall'ente gestore nei programmi di mobilità».

Art. 11.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44

1. Dopo l'ottavo comma dell'art. 15 della presente legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è aggiunto il seguente comma:

«Il comune, nel caso non pronunci la decadenza dall'assegnazione entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al precedente settimo comma, è tenuto a corrispondere all'ente gestore il canone di locazione determinato ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24».

Art. 12.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44

1. Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituito:

«La giunta regionale, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare un'aliquota non superiore al 25 per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali:

- pubbliche calamità;
- sistemazione di nuclei familiari colpiti da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio;
- sgombero di unità abitative da recuperare;
- sistemazione di profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763;

trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate ed al corpo degli agenti di custodia;

sistemazione di famiglie di lavoratori emigrati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 26;

altre gravi o particolari esigenze individuate dai comuni».

2. Dopo il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, sono aggiunti i seguenti commi:

«In caso di interventi di recupero che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o interventi di recupero di patrimonio privato inseriti in programmi organici o speciali che richiedono il trasferimento dei relativi occupanti, la riserva può essere disposta, su richiesta dei comuni, anche in misura eccedente il 25 per cento.

I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono richiedere la riserva fino a un terzo degli alloggi da assegnare annualmente o comunque di almeno un alloggio.

Non è consentita la riserva d'alloggi di cui all'ultimo comma del precedente art. 2».

Art. 13.

Diritti ed obblighi derivanti dall'assegnazione

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è inserito il seguente art. 17-bis:

«L'attribuzione nominativa della qualifica di assegnatario, sia in sede di assegnazione che in caso di subentro, è effettuata ai soli fini amministrativi.

Tutti i componenti il nucleo familiare originario o naturale, dell'assegnatario acquisiscono con l'assegnazione pari diritti ed obblighi ai fini del godimento dell'alloggio in conformità alle norme della presente legge.

Pari diritti ed obblighi acquisiscono altresì quei soggetti che, successivamente all'assegnazione dell'alloggio, entrano a far parte stabilmente del nucleo familiare, purché tale condizione sia stata fatta constatare all'ente gestore e da questo riconosciuta ed autorizzata ai sensi della presente legge.

Tutti i soggetti di cui al precedente secondo e terzo comma sono obbligati nei confronti dell'ente gestore per il pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie nonché delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni».

Art. 14.

Modifica dell'art. 22 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44

1. Il secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituito:

«Per la determinazione della superficie convenzionale non si applicano gli elementi di cui al primo comma - lett. b) e c) ed i coefficienti di cui al quinto comma del citato art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392».

2. Dopo il secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, sono aggiunti i seguenti commi:

«Il canone di locazione delle autorimesse singole e dei posti macchina in autorimesse di uso comune è determinato con l'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392. Tale canone si applica anche nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti con l'attribuzione dei coefficienti di cui all'ultimo comma dell'art. 23.

Il canone di locazione di cui al precedente terzo comma integra il canone di locazione degli alloggi al fine di compensare i costi di cui al primo comma del precedente art. 20».

Art. 15.

Modifica dell'art. 23 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44

1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è aggiunto il seguente comma:

«Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti si applica anche nei comuni di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 e ad essi vengono attribuiti i coefficienti del primo comma, lett. f), dell'art. 17 e del terzo comma, lett. b) dell'art. 18 della stessa legge».

Art. 16.

Calcolo del canone di locazione

1. L'art. 25 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituito:

«Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi gli enti gestori riducono il canone definito ai sensi degli articoli precedenti alle percentuali sottoindicate, sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario; a tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, cui competono percentuali del canone determinato:

1) nella misura del 15 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentano dell'importo di una pensione sociale;

2) nella misura del 33 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore al limite di reddito per l'assegnazione diminuito del 60 per cento;

3) nella misura del 50 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 2) ed inferiore al limite di reddito per l'assegnazione diminuito del 40 per cento;

4) nella misura del 70 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 3) ed inferiore al limite di reddito per l'assegnazione diminuito del 20 per cento;

5) nella misura del 90 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo massimo di cui al precedente punto 4) ed inferiore al limite di reddito per l'assegnazione;

6) nella misura del 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 5) ed inferiore al limite di reddito per l'assegnazione aumentato del 35 per cento;

7) nella misura del 120 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 6.

I redditi di cui al punto 1) s'intendono effettivi; quelli di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7), s'intendono determinati con le modalità stabilite dal secondo comma dell'art. 21.

Per gli assegnatari con redditi da lavoro dipendente o da pensione inferiore al limite di decadenza l'ente gestore riduce il canone di locazione, qualora eccedente, alle seguenti percentuali:

a) 9 per cento del reddito per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore al limite di reddito per l'assegnazione;

b) 12 per cento del reddito per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore al limite di reddito per l'assegnazione.

Le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono riferite al reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli Enti gestori con frequenza annuale e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e del relativo canone.

Il canone di locazione non potrà in alcun caso essere inferiore al 15 per cento del canone determinato ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 anche qualora per effetto delle riduzioni di cui al precedente terzo comma risulti inferiore a tale percentuale.

Le disposizioni di cui al precedente quinto comma non si applicano agli assegnatari collocati nella fascia di cui al punto 1) del precedente primo comma.

Qualora, dall'esame dei bilanci preventivi degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica, il gettito annuo complessivo dei canoni di locazione non consenta il recupero dei costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione aumentati del 50 per cento, la giunta regionale può incrementare percentualmente i canoni di locazione, anche in misura differenziata tra le fasce di reddito.

Contestualmente alla proposta per la definizione annua dell'ammontare delle quote b) e c) di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è comunicata alla giunta regionale la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi».

Art. 17.

Modifica dell'art. 34 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44

1. Il terzo comma dell'art. 34 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è così sostituito:

«Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza degli assegnatari interessati viene applicato il canone come determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e comunque non inferiore al 140 per cento di quello determinato ai sensi dei precedenti articoli 21, 22, 23 e 24. Per gli assegnatari residenti nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti il canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, è calcolato con l'attribuzione dei coefficienti di cui all'ultimo comma del precedente art. 23».

Art. 18.

Decorrenza canoni di locazione

1. I canoni di locazione derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 25 agosto 1988

MANDARINI

88R0939

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1988, n. 31.

Ulteriore modificazione della legge regionale 13 agosto 1984, n. 38. Funzionamento dei gruppi consiliari.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 59 del 6 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1984, n. 38 è sostituito dal seguente:

«1. Per il funzionamento dei gruppi viene corrisposto a partire dal 1° giugno 1988 un contributo fisso da erogarsi mensilmente con mandato intestato ai presidenti dei gruppi consiliari, rappresentato:

a) da una quota di L. 1.000.000 per ciascun gruppo quale ne sia la consistenza;

b) da una quota di L. 300.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo.

2. Gli oneri conseguenti dalla applicazione della presente legge gravano, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 30 agosto 1988

MANDARINI

88R0940

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1988, n. 32.

Ulteriore modificazione della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66. Istituzione dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 59 del 6 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66 è sostituito dal seguente:

«Il consiglio di amministrazione dell'ente è composto da 19 membri dei quali:

a) sette rappresentanti della Regione eletti dal consiglio regionale con voto limitato a cinque;

b) un rappresentante per ciascuno dei comuni di Perugia e di Terni;

c) un rappresentante per ciascuna provincia di Perugia e di Terni;

d) due rappresentanti dei docenti eletti dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Perugia con voto limitato;

e) quattro studenti che siano in corso di laurea eletti dagli studenti stessi;

f) il rettore dell'Università degli studi di Perugia o un suo delegato;

g) il rettore dell'Università italiana per stranieri di Perugia o un suo delegato».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 30 agosto 1988

MANDARINI

88R0941

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1988, n. 33.**Intervento a favore della «Tela Umbra».**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 59 del 6 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare il rispetto della volontà testamentaria recepita nell'art. 5 dello statuto organico della disciolta opera pia «Regina Margherita», amministratrice della fondazione «Franchetti» di Città di Castello, il cui patrimonio è stato trasferito alla regione dell'Umbria in forza del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, nonché ai fini della tutela e regolare manutenzione del patrimonio di tessuti della fondazione «Franchetti», la regione dell'Umbria, anche nell'ambito dell'obiettivo dell'organizzazione in sistema dei musei e delle raccolte tessili locali, operanti come strumenti funzionalmente connessi alla produzione di artigianato artistico, assicura il mantenimento e lo sviluppo del laboratorio società cooperativa a r.l. «Tela Umbra».

2. Ai fini di cui al comma precedente è istituito un fondo dell'importo di L. 150.000.000 annui da affidare in gestione, in base ad apposita convenzione da stipulare con la sviluppumbria, di cui alla legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni, quale garante della corretta gestione tecnica e amministrativa delle attività della società cooperativa a r.l. «Tela Umbra».

3. La convenzione di cui al comma precedente disciplina tra l'altro:

a) le modalità e i tempi per l'impiego del fondo di cui al presente articolo;

b) i costi di gestione del fondo stesso;

c) il numero massimo e la qualifica professionale dei soci della società cooperativa a r.l. «Tela Umbra» nonché le iniziative per il loro aggiornamento professionale e la loro utilizzazione nelle attività produttive usuali e per l'assolvimento di servizi d'interesse culturale nell'ambito degli Istituti e raccolte museali di Città di Castello.

4. Per l'anno 1988 il fondo di cui al primo comma viene iscritto, in termini di competenza e di cassa, al cap. 9541 - di nuova istituzione - denominato: «Conferimento fondo speciale alla società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria per interventi di tutela e regolare manutenzione del patrimonio di tessuti e per la prosecuzione dell'attività artigianale di tessitura della soc. coop. «Tela Umbra» s.r.l., con sede in Città di Castello, oggetto della fondazione Franchetti, già facente parte dell'O.P. Regina Margherita, trasferita alla regione Umbria con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981. All'onere suddetto si fa fronte mediante utilizzo di quota dell'economia realizzata sullo stanziamento del cap. 2271 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 nel quale, pertanto, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

5. Per gli anni dal 1989 in poi alla spesa di cui alla presente legge si farà fronte con l'economia realizzata sugli stanziamenti di cui al programma operativo 7.03.2.06 relativi all'ammortamento del mutuo per il fabbisogno del bilancio 1987, accertato per un ammontare inferiore a quello inizialmente previsto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 30 agosto 1988

MANDARINI**88R0942****GIUSEPPE MARZIALE, direttore****FRANCESCO NOCITA, redattore**
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore**Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.**

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◆ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventali, 18
- ◆ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◆ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◆ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◆ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◆ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◆ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◆ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◆ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G
Via Vittorio Veneto, 11
- ◆ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudicea
- ◆ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◆ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◆ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◆ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◆ **CASERTA**
Libreria GROCE
Piazza Dante
- ◆ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◆ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◆ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◆ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◆ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◆ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◆ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◆ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◆ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◆ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◆ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◆ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◆ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◆ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◆ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◆ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◆ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◆ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◆ **UDINE**
Cartolibreria "UNIVERSITAS"
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◆ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◆ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◆ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◆ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◆ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◆ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◆ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◆ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◆ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◆ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◆ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◆ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◆ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◆ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◆ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◆ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◆ **COMO**
Libreria NANI
Via Carroli, 14
- ◆ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◆ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◆ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◆ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◆ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- ◆ **MARCHE**
◆ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◆ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 25
- ◆ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◆ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◆ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◆ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◆ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◆ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◆ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◆ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rotandis
- ◆ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◆ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◆ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◆ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◆ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◆ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◆ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Grisauzio, 16
- ◆ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◆ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◆ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◆ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◆ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◆ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◆ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◆ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◆ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◆ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◆ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◆ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◆ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria CARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- ◆ **LIBERIA LA PAGLIA**
Via Enea, 39/395
- ◆ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◆ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◆ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◆ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◆ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maesiranza, 22
- ◆ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◆ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◆ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◆ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◆ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fiumingo, 43
- ◆ **LIBERIA PROF. SESTANTE**
Via Montanara, 9
- ◆ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◆ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◆ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalle, 37
- ◆ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◆ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◆ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◆ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◆ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◆ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◆ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◆ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◆ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◆ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◆ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◆ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◆ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◆ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via 21 Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.